

STATUTO DELLA "FONDAZIONE FORENSE DI FORLÌ CESENA"

Art.1) DENOMINAZIONE

E' costituita la "FONDAZIONE FORENSE DI FORLÌ CESENA" con sede in Forlì, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena (Palazzo di Giustizia, Piazza Cesare Beccaria).

Art.2) SCOPO

La Fondazione si propone:

- a) di fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giudiziaria nell'ambito del circondario dell'Ordine di Forlì Cesena che coinvolga o amalgami le diverse componenti associative che in essa traggono le ragioni della loro esistenza;
- b) di predisporre per i giovani che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato, strumenti di studio e di formazione forense;
- c) di fornire agli avvocati che operano nell'ambito del Circondario dell'Ordine Forense di Forlì Cesena, un servizio di aggiornamento e possibilità di specializzazione nei diversi settori forensi e dell'attività giudiziaria;
- d) di coadiuvare e cooperare con l'Ordine Forense di Forlì Cesena per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Per la realizzazione dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- promuovere o prestare, direttamente ovvero attraverso la creazione di strutture, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario;
- creare e/o promuovere la costituzione di Camere arbitrali o di conciliazione o comunque servizi e/o strutture volti alla risoluzione stragiudiziale di controversie;
- istituire e organizzare una Scuola Forense per la diffusione della cultura giuridica, nonché per la formazione di coloro che intendono accedere alla professione di avvocato;
- acquistare, prendere o concedere in locazione, locare, beni immobili da destinare a sede della Fondazione e dei servizi d'interesse comune e dei suoi soci;
- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio;
- curare, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'attività svolta;
- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense;
- partecipare a bandi europei, nazionali o regionali e in generale sottoporre ad ogni Ente pubblico o privato l'approvazione di appositi progetti, onde conseguire le risorse all'uopo previste.

La Fondazione, per perseguire i suoi scopi istituzionali, potrà collegarsi con organizzazioni similari, Enti Pubblici e privati, Associazioni, stipulando con essi apposite conven-

Allegato "B"
al n. 17631
di raccolta

zioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni o per altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione e aggiornamento.

Art.3) SCUOLA FORENSE

Il funzionamento della Scuola Forense è disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, nell'ambito dei corsi di formazione forense, avrà facoltà di istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per i discenti meritevoli e/o bisognosi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.

Art.4) PATRIMONIO INDISPONIBILE

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito come segue:

- a) dal fondo iniziale versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena;
- b) dai beni mobili ed immobili e dalle somme di denaro, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione.

Art.5) FONDO DI GESTIONE

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:

- a) dalle rendite del patrimonio indisponibile;
- b) da ogni altro bene mobile ed immobile o da somme di denaro che potranno pervenire da Enti e Privati, che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;
- c) dagli eventuali avanzi di gestione annuale;
- d) da contributi ordinari e straordinari;
- e) da liberalità, legati, eredità, erogazioni ed ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

Art.6) MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Onorari.

Art.7) FONDATORE

E' Fondatore il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì e Cesena.

Art.8) PARTECIPANTI ISTITUZIONALI E PARTECIPANTI ONORARI

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali", nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, Enti di diritto privato o Enti Pubblici che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Patrimonio indisponibile o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro nelle forme e nella misura determinata nel minimo dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato. Possono essere nominati "Partecipanti Onorari" le persone fi-

siche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono alla realizzazione, allo sviluppo e alla vita della Fondazione mediante contributi in denaro, beni materiali ed immateriali e oggetti suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della medesima nonché coloro che si siano distinti o si distinguano per meriti particolari nei settori d'interesse della Fondazione.

Art.9) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) Il Direttore della Scuola;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.10) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da nove a quindici membri che durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati.

Il Partecipante Istituzionale che si sia impegnato a corrispondere una somma annuale pari a quella minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione così come previsto dal primo comma dell'Art.8 dello statuto, per la durata di almeno quattro anni, ha diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere nominata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena.

La maggioranza dei membri nominati dal Consiglio dell'Ordine deve essere scelta fra i suoi componenti; i restanti possono essere scelti anche tra non appartenenti al Consiglio medesimo, purchè siano iscritti al locale Albo degli Avvocati.

Qualora la maggioranza dei consiglieri scelti fra i componenti del Consiglio dell'Ordine perda quest'ultima qualità, per qualunque causa, l'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione si intende decaduto. La cessazione dalla carica ha effetto immediato. In tale ipotesi non opera la cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata spedita dieci giorni non liberi prima.

In caso di urgenza potrà essere convocato a mezzo posta elettronica o fax con comunicazione scritta ricevuta due giorni non liberi prima della data fissata per l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) arrotondato per eccesso dei consiglieri; in quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con comunicazione scritta inviata entro giorni quindici dalla richiesta dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della

maggioranza dei componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- a) delibera gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
 - b) può nominare consulenti Tecnico Scientifici ed approva i piani di lavoro da essi eventualmente proposti;
 - c) approva ogni scelta/modifica organizzativa, operativa e gestionale che si renda necessaria per un migliore funzionamento della Scuola;
 - d) delibera l'assunzione del personale, determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per personale ed i collaboratori;
 - e) delibera l'acquisto, la vendita di immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;
 - f) accetta donazioni ed eredità;
 - g) approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
 - h) bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi;
 - i) nomina il segretario ed il tesoriere della Fondazione nonché il Direttore della Scuola;
 - l) delibera le modifiche allo Statuto;
 - m) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione o attribuita alla sua competenza dal presente Statuto.
- Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno trascritte su verbali, numerati e raccolti a cura del Segretario, dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Art.11) PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è scelto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì e Cesena fra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dallo stesso Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'ente nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- stipula i contratti;
- presiede il Consiglio di Amministrazione;
- esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva o comunque non appena possibile;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di

assenza o impedimento.

Art.12) SEGRETARIO E TESORIERE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Segretario ed il Tesoriere della Fondazione che durano in carica per il medesimo periodo di carica del consiglio di Amministrazione medesimo.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla medesima persona.

Essi collaborano con il Presidente per la gestione ed il funzionamento della Fondazione, rispondono del proprio operato al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

Essi svolgono le medesime funzioni anche a favore della Scuola, collaborando con il Direttore della Scuola.

Art.13) DIRETTORE DELLA SCUOLA

Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per 4 (quattro) anni.

La carica è incompatibile con quella di Presidente della Fondazione.

Il Direttore collabora con il Presidente della Fondazione nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso riguardanti la formazione, dirige e coordina la Scuola Forense, propone al consiglio di amministrazione ogni soluzione organizzativa, operativa e gestionale che si renda necessaria per migliorare il funzionamento della Scuola, risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

Vi è incompatibilità tra la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione e la carica di Direttore della Scuola.

Il Direttore della Scuola può partecipare su invito del Presidente, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art.14) COMITATO SCIENTIFICO

E' istituito il Comitato Scientifico, quale organo consultivo della Scuola, i cui componenti saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Direttore della Scuola.

All'interno di detto Comitato verranno eventualmente ripartite le attività funzionali della Scuola, sentito il parere consultivo del Direttore della stessa.

Il Comitato Scientifico avrà la possibilità di proporre le modalità operative e di funzionamento della Scuola da sottoporre al Consiglio di Amministrazione che dovrà successivamente deliberarle, sentito il parere consultivo del Direttore della Scuola.

Art.15) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena di cui, tra gli effettivi, uno iscritto nell'Albo degli Avvocati e due all'Albo dei Dottori Commercialisti dal quale saranno scelti anche i due membri supplenti.

ti.

I Revisori eleggono il Presidente del Collegio tra gli effettivi, durano in carica tre anni e sono rinominabili.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dei Revisori dei Conti può partecipare, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.16) REVOCA O SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

I componenti degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente statuto, possono essere revocati o sostituiti dall'organo che li ha nominati ed eletti, con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione.

Il componente subentrante dura in carica fino alla scadenza della durata dell'organo collegiale di cui fa parte.

Art.17) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Art.18) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni dei legge.

Firmato: Roberto Roccari

Firmato: Marco Maltoni Notaio